

1. Eventi di riferimento

Con la delibera del consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi nel periodo **dal 9 febbraio al 31 marzo 2024** nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona.

2. Procedure contributive previste

Il Modulo C1 approvato con l'Ordinanza nazionale n. 1091/2024 può essere presentato:

- a) **come domanda di contributo** "Misura 1" ai sensi dell'art. 4 dell'O.c.d.p.c. n. 1091/2024: "Per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00";
- b) **come ricognizione dei fabbisogni** per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo un'impresa che ha subito danni al proprio patrimonio pari a euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione della propria capacità produttiva può, presentando il Modulo C1, fare direttamente domanda per un contributo sino ad euro 20.000,00, e avere la possibilità di accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili.

Pertanto nel caso di danno che NON determina la compromissione della capacità produttiva, il Modulo C1 è presentato ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento.

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriori risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni della domanda C1.

Si rimanda comunque al testo del Modulo C1 per il dettaglio delle misure previste.

In considerazione della natura, dell'entità degli aiuti e della loro finalità di immediata ripresa delle attività danneggiate i contributi "misura 1" saranno concessi, salva diversa indicazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE):

- n. 2831 del 13 dicembre 2023 per le attività economiche e produttive;
- n. 1408 del 18 dicembre 2013 nel settore agricolo, modificato e prorogato al 31/12/2027 dal Regolamento (UE) n.316 del 21 febbraio 2019;
- n. 2391 del 4 ottobre 2023 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

I contributi misura 1 sono previsti per le seguenti tipologie di intervento:

- il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
- il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
- il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva o la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato

inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

- il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti, ivi compresi i beni mobili registrati;
- l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge.

Sono inoltre ammissibili le spese, collegate a quelle sopra indicate, relative agli eventuali adeguamenti obbligatori per legge e alle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale).

NEGLI ALTRI CASI (danni a qualunque tipologia di beni che non hanno determinato la compromissione della capacità produttiva dell'impresa) il Modulo C1 vale come RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI per futuro, eventuale provvedimento statale nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriori risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni del Modello C1.

Per l'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 in oggetto è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Modulo C1" prevista dall'Ordinanza n. 1091/2024 e allegata al presente Decreto n. 1/2024.

La liquidazione dei contributi potrà avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, con tetto a 20mila euro o minore importo concedibile sulla base delle risorse disponibili.

Per le imprese, comprese quelle agricole, l'entrata in vigore della l. 21 aprile 2023 n. 41 come modificata dalla l. 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 479 determina l'obbligo di apporre il Codice Unico Progetto (CUP) sulle fatture presentate dalle imprese nell'ambito di procedure a rendicontazione come quella in oggetto.

Pertanto :

1. il Codice Unico progetto deve essere comunicato alle imprese richiedenti nell'avvio del procedimento conseguente la presentazione della domanda C1¹;
2. le fatture emesse nei confronti dell'impresa richiedente **dopo** la comunicazione del CUP nell'ambito dell'avvio del procedimento devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico Progetto comunicato per essere ammesse a rendicontazione; in caso contrario le stesse saranno escluse;
3. le fatture emesse nei confronti dell'impresa richiedente **prima** della comunicazione del CUP, sono ammissibili a contributo solo se il CUP è riportato nella quietanza di pagamento; in alternativa il richiedente potrà provvedere direttamente con le seguenti modalità:
 - mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione;

¹ Gli Uffici procedenti provvedono a registrare i CUP sulla base dell'importo richiesto dall'impresa.

- mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20);
- 4. nel caso di fatture (non elettroniche) emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato l'impresa richiedente a cui è intestata la fattura indica il CUP direttamente sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile.

3. Chi può presentare il Modulo C1.

Come indicato nelle premesse, il Modulo C1 può essere presentato dalle imprese di qualunque tipologia come domanda di contributo nelle ipotesi di compromissione della capacità produttiva a seguito degli eventi in oggetto e nell'ambito delle tipologie di intervento sopra richiamate e come ricognizione di costi per un futuro, eventuale provvedimento per il riscontro dei danni ulteriori.

In tutti i casi la presentazione del Modulo C1 è destinato ai soggetti che:

- I. hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto, pertanto il soggetto danneggiato doveva essere attivo al momento dell'evento, e deve rimanere attivo alla data della presentazione della domanda con il modello C1² (o sia in corso la procedura per la richiesta di attivazione) e sino al termine della procedura contributiva, con la presentazione delle spese attraverso fatture o altra documentazione intestate allo stesso soggetto e la conseguente liquidazione del contributo spettante.
- II. hanno presentato la segnalazione del danno (**per le attività economiche:** modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio; **per le imprese del comparto agricoltura:** modello E all'Ispettorato Agrario regionale). Sono fatte salve le ipotesi di imprese che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica, o utilizzando il Mod. D – soggetti privati e assimilati in luogo del corretto mod. E all'Ispettorato Agrario o AE alla CCIAA;
- III. non siano sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per cui sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- IV. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- V. non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011;
- VI. siano attive al momento della presentazione del Modulo C1; nel caso l'impresa, attiva al momento della domanda e ammessa ai contributi previsti, cessi prima della liquidazione degli stessi non potrà percepire i benefici previsti;
- VII. hanno mantenuto la proprietà del bene danneggiato. (Il soggetto che dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello AE trasferisce la titolarità del bene danneggiato non può presentare la domanda di contributo C1; parimenti il soggetto subentrante che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto non può presentare la domanda di contributo).

² Pertanto, l'impresa che, dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello AE o con il modello E, trasferisce la proprietà dei singoli beni danneggiati o effettua il trasferimento d'azienda, non può presentare C1; parimenti il soggetto subentrante che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto non può presentare la domanda di contributo.

Le società o associazione senza fini di lucro non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (REA) non possono partecipare al presente bando ma possono utilizzare il modulo B1 per i soggetti privati e assimilati.

Ogni domanda a valere sul presente bando deve essere collegata ad una segnalazione di danno; sono ammissibili le domande per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva anche se non occupati al momento dell'evento.

Oltre all'ipotesi sopra citata, sono ammissibili all'istruttoria le domande presentate per beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati) siti, al momento dell'evento, in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili.

Ai fini della definizione di impresa (non agricola) si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.

Ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un'attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto.

Nel caso di danno all'immobile sede dell'attività di proprietà di persona fisica lo stesso deve essere stato segnalato con il mod. AE o con il modello E per il comparto agricoltura dall'impresa conduttrice al momento dell'evento, che può presentare la domanda di accesso indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica ed allegando l'autorizzazione dello stesso.

In tale caso la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa.

Nel caso il proprietario dell'immobile sede dell'attività sia un'altra impresa, la domanda potrà essere fatta proseguendo l'assetto scelto dalle due imprese per la segnalazione di danno mod. AE/mod E, quindi se l'impresa proprietaria ha presentato la segnalazione per i propri danni all'immobile e l'impresa conduttrice separata segnalazione per i propri beni, potranno presentare due domande; nel caso sia stato scelto di presentare un'unica segnalazione dall'impresa conduttrice la stessa presenterà un'unica domanda, allegando l'autorizzazione dell'impresa proprietaria.

4. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

<i>Interventi di ripristino/sostituzione ammissibili</i>	<i>Esclusioni</i>
<p>a) Elementi strutturali;</p> <p>b) Finiture interne ed esterne;</p> <p>c) Serramenti interni ed esterni;</p> <p>d) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (comprese i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;</p> <p>e) Pertinenze direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;</p> <p>f) Ascensore e montascale;</p> <p>g) Arredi dei locali adibiti a ristoro del personale e relativi elettrodomestici;</p> <p>h) Aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica se direttamente funzionali alla ripresa della capacità produttiva;</p> <p>i) la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), anche tramite affitto di immobile o altra soluzione temporanea;</p> <p>a) Ripristino macchinari e attrezzature danneggiati, ivi compresi i beni mobili registrati (veicoli) strettamente funzionali alla capacità produttiva;</p> <p>b) Acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;</p> <p>c) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva</p> <p>d) Relative spese tecniche.</p>	<p>a) Danni alle pertinenze se ubicate in distinte unità strutturali rispetto all'immobile sede dell'attività economica e che non siano direttamente funzionali all'attività stessa;</p> <p>b) Danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica se non sono direttamente funzionali all'attività stessa;</p> <p>c) Danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;</p> <p>d) Danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;</p> <p>e) Danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;</p> <p>f) Ogni altro costo non ricompreso nelle voci ammissibili, quali a titolo esemplificativo spese relative a maggiori costi del proprio personale, mancati o minori guadagni.</p>

I costi sono da indicare separando l'imponibile dall'aliquota IVA (es. costo acquisto euro 1000 più iva euro 220 totale euro 1.220), salvi casi di imprese o professionisti per cui la stessa non è recuperabile e costituisce un costo effettivo; nelle procedure di rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere indicato se l'iva costituisce un costo effettivo o meno.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

I beni mobili e mobili registrati (veicoli) oggetto della domanda di contributo dovevano essere presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973.

Per determinare le spese ammissibili si evidenziano i seguenti criteri:

Beni immobili

Si fa riferimento al costo di ripristino, con analoghi materiali e spese tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate; sono escluse le migliorie. Sono ammissibili le spese tecniche necessarie per le opere di

ripristino. L'immobile, ivi comprese le relative pertinenze e/o aree e fondi esterni, deve essere sede o unità locale dell'impresa o costituire l'oggetto dell'attività d'impresa.

Impianti, macchinari e attrezzature

Si fa riferimento:

- in caso di danno riparabile, al costo per il ripristino.
- in caso di distruzione o danno irreparabile, al costo per il riacquisto di bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato o distrutto.

Il valore del bene distrutto può essere determinato sulla base degli elementi disponibili, quali a titolo esemplificativo la documentazione tecnica ed amministrativa dell'attività economica risalente al momento dell'evento, le fatture di acquisto o comunque il contratto in forza del quale i beni erano detenuti al momento dell'evento, la documentazione fotografica allegata alla segnalazione del danno, il libro cespiti o registro dei beni ammortizzabili o nel libro inventari alla data dell'evento, l'attestazione della loro presenza nei registri IVA in acquisto e la loro assenza nei registri IVA di vendita.

Scorte

Si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Il valore e/o l'entità delle suddette scorte distrutte e/o danneggiate potrà essere determinato sulla base degli elementi disponibili, quali a titolo esemplificativo l'attestazione della presenza delle scorte danneggiate nei documenti contabili di magazzino (contabilità di magazzino oppure libro inventario al momento dell'evento). In caso di contabilità semplificata e quindi di assenza di tali documenti contabili, l'attestazione della loro presenza nei registri IVA in acquisto e della loro assenza nei registri IVA di vendita, la documentazione fotografica allegata alla segnalazione del danno, eventuali verbali assicurativi o di enti preposti all'emergenza.

Si precisa, per quanto riguarda le imprese del comparto primario (agricoltura, pesca, acquacoltura), la perdita del raccolto e il mancato guadagno conseguente NON sono ammissibili ai contributi "Misura 1". Le aziende del comparto primario possono inserire nel Modulo C1 i costi per il riacquisto di scorte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento in oggetto. Pertanto dovrà essere dimostrabile sia il nesso di causalità della perdita di tali prodotti con l'evento, sia la quantificazione del materiale che era presente al momento dell'evento danneggiato o distrutto e che è stato successivamente riacquistato, tenuto conto della stagionalità, delle dimensioni delle colture/allevamenti dell'impresa, o delle fatture di acquisto ante-evento.

5. contributi concedibili

I contributi sono previsti nel limite massimo di euro 20.000,00; l'importo effettivamente concedibile sarà comunque soggetto alla verifica dell'importo complessivamente richiesto attraverso le domande pervenute rispetto alle risorse disponibili, e potrà pertanto risultare inferiore.

L'effettiva liquidazione sarà possibile a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, i benefici saranno comunque pari al 100% delle spese sostenute ammissibili, nei limiti massimali conseguenti le risorse disponibili.

Il richiedente può indicare nella domanda i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danni ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

Fermo restando che, come indicato nel punto II del paragrafo 3. "Chi può presentare il Modulo C1.", aver presentato la segnalazione di danno costituisce requisito indispensabile per presentare la domanda di contributo C1, sono comunque ammesse domande di contributo con importi variati quantitativamente e/o qualitativamente rispetto a quanto già segnalato con il modello AE/E.

In presenza di indennizzi assicurativi o di altri contributi corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo "misura 1" di cui alla presente procedura, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile.

In tali casi il contributo "misura 1" è integrato, fermo restando il limite massimo di euro 20mila, con una somma pari ai premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali, versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso³.

Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre alla Camera di Commercio copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato avente le stesse finalità.

Nel caso in cui le procedure di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo o di altro contributo con le stesse finalità siano in corso al momento della presentazione del Modulo C1, il richiedente si impegna a trasmettere all'Organismo Istruttore la documentazione di cui sopra non appena definite le relative procedure.

³ A titolo esemplificativo: nel Modulo C1 viene indicato un costo degli interventi di ripristino/riacquisto pari a euro 50mila, ammissibile a contributo nel sopra citato limite di euro 20mila, ed è indicato un indennizzo assicurativo di 40mila euro; il contributo "misura 1" spettante non può superare il danno ammissibile e sarà pertanto limitato a euro 10mila.

La somma del contributo "misura 1" di cui al presente documento, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve, dunque, superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo restando il massimale di euro 20.000,00.

6.come presentare il Modulo C1

Per chiedere l'accesso ai contributi previsti è necessario compilare il Modulo C1 approvato con l'O.C.D.P.C. n. 1091/2024; la domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di lunedì 16 settembre alla Camera di Commercio / Ispettorato Agrario Regionale a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. AE o E

Le Camere di Commercio e gli Ispettorati Agrari regionali sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. AE o mod. E - della possibilità di partecipare al bando in oggetto.

Ai sensi dell'art. 8-ter della Tabella B del D.P.R. n. 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) il Modulo C1 è esente dall'obbligo di marca da bollo.

È sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante) il Modulo C1 può essere spedito a mezzo posta con raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata (Pec).

Nel caso di **spedizione tramite Pec**, fa fede la data di invio dell'e-mail certificata.

- per le attività economiche e produttive della provincia di Genova:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
Sito web: <https://www.ge.camcom.gov.it/>
indirizzo Pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
- per le attività economiche e produttive della provincia della Spezia:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Riviere di Liguria –
Sito web: <https://www.rivlig.camcom.gov.it/>
indirizzo Pec: cciaa.rivlig@legalmail.it
- per tutte le imprese del comparto primario (agricoltura, pesca, acquacoltura):
Ispettorato Agrario Regionale
indirizzo Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

Nel caso di invio tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Per ulteriori informazioni possono essere contattati gli Uffici camerali ai contatti che saranno resi disponibili sui rispettivi siti web istituzionali sopra indicati.

Si precisa che l'Ordinanza nazionale n. 1091/2024 prevede la compilazione a carico del Comune in cui è avvenuto il danno per il comparto imprese dell'appendice 1 – “in caso di evento alluvionale”, contenente una serie di informazioni tecniche relative al tipo di evento calamitoso occorso, che pertanto non deve essere compilata dal richiedente.

7. Istruttoria delle domande di ammissione

L'Ispettorato Agrario regionale/Camera di Commercio competente provvede, a seguito della comunicazione ai soggetti che avevano a suo tempo segnalato i danni con il modello AE/E della possibilità di presentare il Modulo C1 ed alla loro raccolta come indicato nel precedente punto, all'istruttoria delle domande pervenute, entro il termine di **venerdì 18 ottobre 2024.**

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, anche in relazione alle domande pervenute nei termini non integralmente compilata o non corredata della documentazione e degli allegati previsti, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 10 (fermo restando il rispetto del termine sopra indicato del 18/10/24 per la chiusura delle istruttorie) dal

ricevimento della richiesta delle stesse, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria.

L'Ispettorato Agrario regionale/Camera di Commercio competente, prima della definizione negativa della domanda, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assegnando il termine previsto dalla stessa legge di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'Ispettorato Agrario regionale/Camera di Commercio competente procede, ove necessario anche successivamente alla suddetta scadenza del 18/10/24 ma in ogni caso prima del provvedimento commissariale di concessione, al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati. Delle risultanze dei controlli esperiti successivamente alla scadenza del 18/10/2024 deve esserne data comunicazione al Settore regionale Protezione Civile con le stesse modalità di seguito indicate.

NB l'Ordinanza nazionale n. 1091/2024 prevede la compilazione a carico del Comune in cui è avvenuto il danno per il comparto imprese dell'appendice 1 – "in caso di evento alluvionale", contenente una serie di informazioni tecniche relative al tipo di evento calamitoso occorso.

Al fine di non appesantire le attività dei Comuni, si provvederà al perfezionamento delle domande delle imprese con la compilazione da parte del Comune dell'appendice1 al Modulo C1 in un secondo momento, sulla base delle procedure che saranno disposte con successivo provvedimento.

L'attività istruttoria si conclude con la trasmissione, da parte dell'Ispettorato Agrario regionale/Camera di Commercio competente al Settore regionale Protezione Civile in qualità di Ufficio di supporto allo scrivente Commissario dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni entro **venerdì 18 ottobre 2024** attraverso il modello riepilogativo C2, trasmesso sempre anche in formato editabile a settore.emergenze@regione.liguria.it oltre che alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it

I termini sopra indicati sono necessari al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'Ordinanza n. 1091/2024 per la ricognizione dei danni occorsi con apposito provvedimento del Commissario Delegato da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.